



# SEGRETERIA GENERALE

## RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.  
103 DEL 24.07.2017.



## REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI AREZZO

# **COMUNE DI AREZZO**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI AREZZO**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

# SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	Oggetto del regolamento	3
2	Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata	3
3	Controversie definibili	3
4	Istanza della controparte	4
5	Definizione agevolata	4
6	Adempimenti della controparte	4
7	Diniego di definizione agevolata	5
8	Sospensione delle controversie	6
9	Disposizioni finali	6

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed in attuazione dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge n° 50 del 2017, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie.

## **Articolo 2**

### **Tributi per i quali è applicabile la definizione agevolata**

- 1) La definizione agevolata di cui al presente regolamento si applica ai seguenti tributi locali:
  - a) imposta comunale sugli immobili (ICI);
  - b) imposta municipale propria (IMU);
  - c) tributo sui servizi indivisibili (TASI);
  - d) tributi sui rifiuti e sui servizi (TARES);
  - e) tassa sui rifiuti (TARI);
  - f) imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
  - g) diritti sulle pubbliche affissioni;
  - h) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

## **Articolo 3**

### **Controversie definibili**

- 1) La definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento può essere applicata esclusivamente alle controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, nelle quali è parte il Comune di Arezzo, direttamente o per tramite del proprio concessionario, per i tributi di cui all'articolo 2 del regolamento, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017.
- 2) Non possono essere definite con le agevolazioni previste dal presente regolamento le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo tributario si sia concluso con pronuncia definitiva.

## **Articolo 4**

### **Istanza della controparte**

- 1) La controparte del Comune di Arezzo o del suo concessionario in una controversia tributaria può presentare, entro e non oltre il 30 settembre 2017, specifica istanza di applicazione della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento. A tal fine l'ufficio tributi predispone apposito modello ad uso dei contribuenti da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente.
- 2) L'istanza di cui al punto 1) del presente articolo deve essere presentata secondo le seguenti modalità alternative:
  - a) posta elettronica certificata;
  - b) raccomandata postale;
  - c) consegna diretta al protocollo.
- 3) Il contribuente deve presentare una distinta istanza, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

## **Articolo 5**

### **Definizione agevolata**

- 1) Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 3, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
  - l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
  - gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

## **Articolo 6**

### **Adempimenti della controparte**

- 1) La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 5.**

- 2) Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano, per ciascuna controversia autonoma, duemila euro.
- 3) Il termine per il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri: a) la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore 40 per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; b) la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20 per cento delle somme dovute, è fissata al 31 marzo 2018. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso legale nella misura vigente con maturazione giorno per giorno.
- 4) Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
- 5) Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
- 6) Dagli importi dovuti ai sensi del presente regolamento si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio.
- 7) La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
- 8) Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Diniego di definizione agevolata**

- 1) Entro il 31 luglio 2018, il Comune notifica l'eventuale diniego dell'istanza di cui all'articolo 4. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
- 2) L'istanza di cui all'articolo 4 può essere rigettata qualora la stessa non attenga a controversie definibili ai sensi del presente regolamento.

## **Articolo 8**

### **Sospensione delle controversie**

- 1) Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, faccia apposita richiesta al giudice tributario, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 9**

### **Disposizioni finali**

- 1) Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare l'art. 11 del DL 50/2017
- 2) Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso.